



ASSOLOMBARDA

L'Inps di Pavia incontra le aziende

Giuseppina Spirolazzi - Area Lavoro e Previdenza

6 ottobre 2021



AMMORTIZZATORI SOCIALI 2021

quadro normativo

Principali strumenti a disposizione
del settore industriale

DL Art. 8 comma 2 DL 41/2021 convertito in Legge 69/2021 (Decreto Sostegni)

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente Decreto (**23 marzo 2021**), domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22 - quater del DL 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/2020 per una durata massima di **28 settimane** nel periodo tra il **1° aprile e il 31 dicembre 2021**. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

Art. 40 comma 1 DL 73/2021 convertito in Legge 106/2021 (Decreto Sostegni Bis)

In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al Decreto Legislativo 148/2015, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1 del DL 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 69/2021, che nel **primo semestre dell'anno 2021** hanno subito un **calo del fatturato del 50%** rispetto al **primo semestre dell'anno 2019**, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs 81/2015 di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente Decreto (**26.05.2021**) finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21 del D.Lgs 148/2015, per una durata massima di **26 settimane** nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente Decreto e il **31 dicembre 2021**.

Art. 40 comma 3 DL 73/2021 convertito in Legge 106/2021 (Decreto Sostegni Bis)

I datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1, del DL 41/2021, convertito, con modificazioni dalla Legge 69/2021, che a decorrere dalla data del **1° luglio 2021** sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale ai sensi degli articoli 11 e 21 del Decreto Legislativo 148/2015 sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del medesimo Decreto Legislativo fino al **31 dicembre 2021**.

Art. 40 bis DL 73/2021 convertito in Legge 106/2021 (inserito dal DL 99 art. 4 c. 8 nel Decreto Sostegni Bis)

Ai datori di lavoro di cui all'articolo 8 comma 1 del DL 41/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 69/2021, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs 148/2015 è riconosciuto, nel limite di spesa di 351 milioni di euro per l'anno 2021, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del medesimo D.Lgs 148/2015 per un massimo di **13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.**

Art. 50 bis comma 2 DL 73/2021 convertito in Legge 106/2021 ha recepito il disposto dell'art. 4 c. 2 dell'abrogato DL 99/2021

I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15, che a decorrere dalla data del **1° luglio 2021**, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del DL 99/2021 (**30.06.2021**), domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del DL 18/2020 convertito con modificazioni, dalla Legge 27/2020 per una durata massima di **17 settimane**, nel periodo compreso tra **il 1° luglio e il 31 ottobre 2021**. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.



ASSOLOMBARDA

www.assolombarda.it

www.genioeimpresa.it

Seguici su

